

Codice A1814B

D.D. 22 ottobre 2024, n. 2215

Pratica AL-SOL-486/3. Modifica di concessione demaniale ed autorizzazione idraulica (P.I. 1564), rilasciata con D.D. n. 30 del 12/01/2015, per rifacimento difesa spondale sinistra e variante nel tracciato Oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10" all'altezza dell'attraversamento del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL). Richiedente: Sigemi s.r.l.



ATTO DD 2215/A1814B/2024

DEL 22/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-SOL-486/3. Modifica di concessione demaniale ed autorizzazione idraulica (P.I. 1564), rilasciata con D.D. n. 30 del 12/01/2015, per rifacimento difesa spondale sinistra e variante nel tracciato Oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10" all'altezza dell'attraversamento del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL). Richiedente: Sigemi s.r.l.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 12/01/2015 a firma del Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, la Sigemi s.r.l. ha ottenuto la concessione per attraversamento del Torrente Neirone con Oleodotto San Quirico-Lacchiarella e relative difese con opere connesse, nel Comune di Gavi (AL).

Con nota acquisita al ns. prot. n. 30206 del 17/06/2024 l'Ing. Andrea Luca Stagni, in qualità di Legale rappresentante della Sigemi s.r.l., ha presentato istanza, con gli elaborati tecnici allegati, per ottenere la modifica della concessione demaniale e l'autorizzazione idraulica per rifacimento difesa spondale sinistra e variante nel tracciato Oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10" all'altezza dell'attraversamento del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL).

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R (di seguito "Regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota Prot. n. 33983 del 10/07/2024, richiedendo altresì, con nota prot. n. 33989 del 10/07/2024, la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gavi (AL).

In esito alla Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gavi (AL), avvenuta dal 10/07/2024 al 25/07/2024, non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In corso di istruttoria, con nota ns. prot. n. 35411 del 18/07/2024, è stata evidenziata la necessità di integrare il progetto sotto il profilo tecnico, a cui la società richiedente a dato riscontro in data

04/10/2024, ns. prot. n. 46309.

L'intervento in progetto interferisce con il demanio idrico fluviale e nello specifico con il torrente Neirone, iscritto al n. 71 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria derivandone la necessità di procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904: nello specifico l'intervento consiste:

- nella modifica sostanziale del tracciato in essere dell'oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10" L01S con realizzazione di nuovo attraversamento e dismissione di quello in essere che verrà integralmente asportato: il nuovo attraversamento, ortogonale all'alveo, sarà ubicato in area demaniale antistante i mappali identificati in sponda idrografica sinistra al N.C.T. del Comune di Gavi al F. 31 M. 110 e in sponda idrografica destra al N.C.T. del Comune di Gavi al F. 32 MM. 86 e 461;

- nella realizzazione di un nuovo tratto di difesa spondale, muro dotato di barbacani di scarico, a prosecuzione di quella esistente collocata in sinistra idrografica del torrente Neirone per un estensione di circa 14 m. con contestuale ricostituzione, a seguito dell'asportazione della tubazione in sostituzione, della difesa spondale in essere costituita da blocchi in cls e connessione tra i due tratti di difesa.

La porzione di alveo interessata dall'attraversamento lineare è pari a 11,60 m con extradosso della tubazione posto a -1,72 m dalla quota di fondo alveo attuale del torrente Neirone in corrispondenza dell'attraversamento.

La realizzazione dell'intervento in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate:

1. l'esecuzione delle opere e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione Rep. n. 14723 del 07.03.1966 rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Alessandria nonché dell'autorizzazione rilasciata da Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Alessandria prot. n. 790 del 20.02.1989 (PI 140): fatto salvo quanto più ampiamente previsto nei provvedimenti sopra menzionati, la manutenzione delle opere di difesa spondale (scogliera in massi in cls e muro) e di un intorno significativo dell'alveo sarà interamente a carico della società Sigemi s.r.l. o sua avente causa;
2. la porzione di condotta esistente di cui è prevista la modifica del tracciato dovrà essere integralmente asportata, non intendendosi in alcun modo autorizzato il mantenimento in sito;
3. le sezioni del torrente Neirone interessate dai lavori non dovranno in alcun modo essere oggetto di restringimenti e dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di intervento garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
4. le fondazioni delle difese spondali dovranno essere impostate ad una quota antiscalfamento: per quanto concerne la difesa spondale in massi in cls oggetto di risistemazione tale quota dovrà essere adeguatamente verificata e definita dalla direzione lavori in fase esecutiva;
5. la sezione d'alveo interessata dall'asportazione della condotta esistente dovrà essere adeguatamente riprofilata in continuità con le sezioni contigue;
6. le estremità delle difese dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda

naturale; la connessione tra le due difese dovrà essere risolta garantendo continuità del profilo di sponda longitudinale ad escludere qualsivoglia tipo di sporgenza e/o restringimento;

7. le difese spondali non dovranno elevarsi oltre la quota della sponda opposta;
8. in corrispondenza dei barbacani di scarico della difesa spondale di nuova realizzazione dovranno essere collocati, su fondo alveo ed ad invarianza di quota di fondo alveo medesimo, massi di idonea pezzatura, al fine di evitare fenomeni di erosione localizzata;
9. il materiale litoide sciolto proveniente dall'intervento dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica;
10. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
11. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la modifica della Concessione **per anni 30** sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il richiedente dovrà versare il canone demaniale dell'anno in corso entro la scadenza e provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone demaniale dell'anno in corso è determinato in € 191,00 (centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021 e dovrà essere versato entro la scadenza prevista, mediante avviso di pagamento, già inviato dalla Regione Piemonte, comprendente la somma cumulativa di tutti i canoni relativi alle pratiche di concessione intestate alla Sigemi s.r.l.

Il deposito cauzionale, pari ad € 360,00 (trecentosessanta/00), era stato versato mediante polizza fideiussoria all'atto della concessione rilasciata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 30 del 12/01/2015.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento, sono state versate le spese di istruttoria pari a € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, avvenuto in data 03/06/2024, associate all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale e all'autorizzazione idraulica si è concluso nei termini di legge previsti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle

opere idrauliche delle diverse categorie";

- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. 44/00: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- D.G.R. N. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n.20/2002 e Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D. Lgs. 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016: "Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti";
- Tabella di cui all'allegato A alla L.R. n.19/2018;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- D.G.R n. 5-8361 del 27/03/2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- D.G.R. n. 46-117 del 02/08/2024 "Attuazione della Legge Regionale 1/08/2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- L.R. 26 marzo 2024, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- L.R. 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024- 2026";

determina

1) di concedere alla Sigemi s.r.l., con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, la modifica della concessione rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico con D. D. n. 30 del 12/01/2015, per rifacimento difesa sponale sinistra e variante nel tracciato Oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10" all'altezza dell'attraversamento del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL (AL), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, la società SIGEMI s.r.l. con sede legale in Via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano (MI), Partita IVA 12228800152 alla modifica al tracciato in essere dell'oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10" L01S con realizzazione di nuova difesa sponale e sistemazione di quella esistente in frazione Pratolungo in Comune di Gavi (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

c. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

d. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

e. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione;

f. i lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

g. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

h. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;

i. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso

d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteoidrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

j. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

k. il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

m. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

n. i lavori sono accordati sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

o. i lavori sono accordati ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

p. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

3) Di stabilire:

- la decorrenza della Concessione dalla data del presente provvedimento;

- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

- che, ai sensi dell'art.17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o il mancato versamento del canone, entro i termini richiesti, comportano la cessazione della Concessione;

- la durata della Concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

- che il canone annuo, fissato in € 191,00 (centonovantuno/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato entro la scadenza prevista, mediante avviso di pagamento, già inviato dalla Regione Piemonte, comprendente la somma cumulativa di tutti i canoni relativi alle pratiche di concessione intestate alla Sigemi s.r.l.

- che Il deposito cauzionale, pari ad € 360,00 (trecentosessanta/00), era stato versato mediante polizza fideiussoria all'atto della concessione rilasciata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 30 del 12/01/2015;

4) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5) di dare atto che la somma di € 50,00 (cinquanta/00), dovuta dalla società Sigemi s.r.l. a titolo di spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Grazia Pastorini

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

Schema di Disciplinare di Concessione per

Pratica AL-SOL-486/3: modifica della D.D. n. 30 del 12/01/2015 rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico per rifacimento difesa spondale sinistra e variante nel tracciato Oleodotto San Quirico – Lacchiarella DN 10” all’altezza dell’attraversamento del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL)

Corso d’acqua: Torrente Neirone

Comune di: Gavi (AL)

rilasciato a

SIGEMI S.R.L. – Via Vittor Pisani n. 16 - Milano

**nella persona di
nato a
in qualità di**

contenente

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12).

Rep n. _____ del _____

.Art. 1

.Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della modifica della concessione rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico con D.D. n. 30 del 12/01/2015, per rifacimento difesa spondale sinistra e variante nel tracciato Oleodotto San Quirico-Lacchiarella DN 10” all’altezza dell’attraversamento del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL).

Il rilascio della modifica alla concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione e pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

.Art. 2 Prescrizioni

L'esecuzione dell'opera concessa e la successiva gestione e manutenzione deve avvenire :

- nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Det. Dir. n. _____ del _____ rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti – Ufficio di Alessandria che si intendono qui integralmente richiamate;
- nel rispetto della Det. Dir. n. 30 del 12/01/2015 rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico.

.Art. 3 Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a titolo precario per 30 anni, e fino al 31/12/2054.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione, presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 Obblighi del concessionario

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

.Art. 5 **Canone**

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 191,00 (centonovantuno/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

.Art. 6 **.Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario ha prestato cauzione, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 360,00 (trecentosessanta/00) secondo quanto previsto dalla Det. Dir. n. 30 del 12/01/2015, mediante polizza fideiussoria.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 **Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

.Art. 8 **.Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

.Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso Sigemi s.r.l. Via Vittor Pisani n. 16, Milano.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

Sigemi Srl

Il Legale Rappresentante

per l'Amministrazione

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT

Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)